Sentenza n. 651/2022 pubbl. il 18/03/2022 RG n. 6333/2020

Repert. n. 1098/2022 del 18/03/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta Civile, in persona del Giudice Unico dott. Cesare Massetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 6333/2020 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 21 dicembre 2021

d a

FERRETTI s.r.l., in persona del legale rappresentante sig.

Alessandro Ferretti, rappresentata e difesa dall'Avv.to Daniele

Gambarini del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario,
giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del
giudizio

ATTRICE opponente

contro

C.I.T. s.r.l.s., in persona del legale rappresentante sig. Giuseppe Mattana, rappresentata e difesa dall'Avv.to Dario Contu e dall'Avv.to Ignazia Cuccu del Foro di Cagliari, procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta

CONVENUTA opposta

In punto: appalto.

CONCLUSIONI

Dell'attrice opponente



Come in foglio inviato per via telematica.

Della convenuta opposta

Come in foglio inviato per via telematica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bergamo, adito su ricorso della soc. C.I.T. s.r.l.s., ingiungeva alla soc. Ferretti s.r.l. il pagamento della somma di € 26.779,00=, oltre a interessi e spese. Il credito, portato dalla fattura indicata in ricorso, si riferiva a lavori svolti in subappalto.

Con atto di citazione ritualmente notificato la soc. Ferretti s.r.l. interponeva opposizione avverso il suddetto provvedimento peri seguenti motivi: in via pregiudiziale: 1) circa l'improponibilità della domanda monitoria – obbligo di esperimento del preventivo tentativo di conciliazione – clausola arbitrale – incompetenza dell'a.g.o. e del Tribunale di Bergamo ad emettere il decreto ingiuntivo; 2) circa l'omessa produzione della documentazione attestante la regolarità retributiva, contributiva e assicurativa dell'opposta – mancato avveramento della condizione sospensiva dei pagamenti ex art. 20 del contratto di subappalto; 3) nel merito: circa l'irrilevanza probatoria della fattura commerciale rispetto alla sussistenza e debenza del credito azionato. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di nullità e comunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Costituendosi in giudizio la soc. C.I.T. s.r.l.s. contestava *in toto* gli assunti avversari. Chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Respinta l'istanza finalizzata ad ottenere la concessione della



provvisoria esecuzione, la causa non veniva, poi, istruita, avendo l'istruttore stimato opportuna una decisione anticipata sulla questione pregiudiziale concernente l'arbitrato.

Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 21 dicembre 2021 passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di opposizione la Ferretti eccepisce l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere e a decidere la domanda, stante la devoluzione della controversia agli arbitri.

Il motivo è fondato.

Invero il contratto (art. 38 c.g.c.) contiene la previsione di una clausola arbitrale, oltre che la previsione dell'esperimento di un tentativo di conciliazione, e consente al solo subappaltante la facoltà di rinunciarvi.

Si precisa soltanto che, essendo prevista una decisione secondo diritto, l'arbitrato è sicuramente rituale, e che, pertanto, la questione è di competenza, non già di proponibilità della domanda.

Per "contratto" s'intende l'ordine n. 775/2019 della Ferretti (doc. 1 ingiunzione e 6 citazione), con le unite condizioni generali, tra cui quella di cui si discute.

In tesi dell'opposta, il contratto *de quo* sarebbe stato sostituito dall'accordo del 13 gennaio 2020 (doc. 4 ingiunzione e 17 citazione), raggiunto sulla scorta dell'offerta formulata dalla C.I.T. il 7 gennaio 2020 (doc. 3 ingiunzione e 16 citazione).

La tesi non è condivisibile.



Infatti:

- il contratto contiene una compiuta regolamentazione del rapporto, sia pure sulla scorta di condizioni generali predisposte dall'opposta;
- viceversa, l'accordo contiene una mera revisione delle condizioni concernenti le quantità, ridotte, e di riflesso il corrispettivo, altrettanto ridotto;
- il contratto è stato concluso dal legale rappresentante dell'opposta;
- viceversa, l'accordo è stato sottoscritto dai suoi preposti,
 soggetti i quali, in veste di meri ausiliari dell'imprenditore, erano
 abilitati ad apportarvi modifiche, ma non già a stipulare un nuovo
 contratto;
- l'accordo recita sì "nuovo ordine che sostituisce n. 775", ma esordisce anche con l'incipit "a fronte ns. ordine n. 775 del 13/12/2019", tale da evidenziare una consecutio con il precedente contratto;
- l'accordo è stato raggiunto dopo uno scambio di corrispondenza tra le parti (la mail in data 2 gennaio 2020 del geom. Viviani della Ferretti e l'offerta in data 7 gennaio 2020 della C.I.T.) da cui non si evince l'intenzione di novare *in toto* la precedente intesa, ma piuttosto di darvi esecuzione con talune mere modifiche.

In conclusione, gli elementi evincibili dal documentale, valutati nel loro complesso e in concatenazione logica, depongono per la tesi, sostenuta dall'opponente, secondo cui l'accordo del 13



Repert. n. 1098/2022 del 18/03/2022

gennaio 2020 costituisce una novazione soltanto parziale del contratto originario, le cui condizioni generali sono rimaste inalterate.

La clausola arbitrale, dunque, non è stata affatto azzerata.

Di qui, e solo per questo motivo, l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 3.972,00=, oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

- dichiara l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere e a decidere la domanda, stante la devoluzione della controversia agli arbitri;
 - per l'effetto, dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.972,00=, oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.

Così deciso in Bergamo il 17 marzo 2022.

IL GIUDICE



Firmato Da: MARIA MASSARO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 14b8f22 - Firmato Da: CESARE MASSETTI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4c2f41618092dbb2

Sentenza n. 651/2022 pubbl. il 18/03/2022 RG n. 6333/2020 Repert. n. 1098/2022 del 18/03/2022

Dott. Cesare Massetti



